



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
SIENA
"Noctu et Die Vigilantes"

Ordine del giorno n. 220 del 25 NOV. 2014

OGGETTO: Regolamento sulle modalità di richiamo del personale volontario iscritto nell'elenco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena.


Sulla base ed in attuazione delle direttive ministeriali impartite con nota prot. 9906 del 12/04/2013 della Direzione Centrale Risorse Umane, nonché della normativa vigente questo Comando ha predisposto il regolamento in oggetto indicato e che ad ogni buon fine si allega.

Tale regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2015 e avrà validità per gli anni successivi fino ad eventuale modifica.

Contestualmente, si invita tutto il personale volontario interessato a compilare e presentare i modelli previsti e allegati al presente odg (dichiarazione sostitutiva e comunicazione disponibilità) al fine di predisporre la graduatoria valida per l'anno 2015, **inderogabilmente entro e non oltre il 10/12/2014.**

Si ricorda che in mancanza dei suddetti modelli il personale non potrà essere richiamato nell'anno di riferimento.

Il presente Odg sarà pubblicato anche sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco di Siena.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Michele ZAPPÀ)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

SIENA

"Noctu et Die Vigilantes"

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI RICHIAMO DEL PERSONALE VOLONTARIO ISCRITTO NELL'ELENCO DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SIENA

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 139/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. n. 76 del 06/02/2004;

Visto l'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69;

Visto il D.lgs. n. 82 del 7/03/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

Considerate le direttive ministeriali impartite con nota prot. n. 9906 del 12/04/2013 della Direzione Centrale Risorse Umane;

DISPONE CHE

Art.1

La graduatoria del personale volontario iscritto nell'elenco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 18 del D.p.r. n. 76/2004, è formata nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

- 1) Stato di disoccupazione;
- 2) Carichi di famiglia;
- 3) Anzianità d'iscrizione negli elenchi.

Conseguentemente i richiami saranno disposti rispettando detta graduatoria, secondo i principi di parità di trattamento, di rotazione e ragionevolezza.

Art. 2

Tutto il personale volontario è chiamato a comunicare entro il 30 novembre di ogni anno, i dati relativi a situazione lavorativa e familiare, a dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità con lo status di vigile del fuoco volontario ai sensi dell'art. 8 del DPR n.76/2004, nonché l'assenza delle ipotesi di cui all'art. 35 co. 2 legge 521/88 (condanne penali per delitti dolosi; essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione).

Tutte le predette comunicazioni saranno rese dall'interessato attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposite dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Contestualmente il personale dovrà dichiarare attraverso la compilazione di apposito modello, la propria disponibilità al richiamo nell'anno di riferimento o per determinati periodi nell'arco dell'anno stesso.

Il vigile volontario dovrà dichiarare inoltre per quali sedi intende essere richiamato (sede centrale e/o distaccamenti) in modo tale che lo stesso sarà richiamato solo per le sedi comunicate.

In mancanza delle suddette dichiarazioni sostitutive e della comunicazione di disponibilità nel termine indicato, il personale non potrà essere richiamato nell'anno di riferimento.

Eventuali variazioni dei dati dichiarati dovranno essere tempestivamente comunicate dall'interessato; le stesse saranno prese in considerazione in occasione dell'aggiornamento della graduatoria nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

La veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese sarà oggetto di verifica a campione ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui a seguito di tale controllo siano riscontrate dichiarazioni false o mendaci il Comando provvederà a trasmettere doverosamente gli atti alla competente Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 53 co.8 del D.lgs. 165/2001, non può essere richiamato quel personale volontario dipendente di altra pubblica amministrazione senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 3

Per comunicare con il personale volontario, il Comando utilizzerà la posta elettronica certificata (P.E.C.).

A tal fine il personale volontario dovrà dichiarare l'indirizzo P.E.C. presso il quale vuole ricevere le comunicazioni del Comando contestualmente alla presentazione dei modelli relativi alla disponibilità al richiamo.

I messaggi PEC e le ricevute sono conservate e archiviate secondo le disposizioni vigenti in materia al fine di garantire il loro valore legale e nell'ottica della sostituzione dell'archiviazione cartacea.

Inoltre il Comando porterà a conoscenza del personale volontario eventuali atti, provvedimenti e comunicazioni a carattere generale emanati in materia attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco di Siena.

Art. 4

La graduatoria sarà formata nel mese di Dicembre di ogni anno per l'anno solare successivo e aggiornata nel secondo semestre dell'anno di riferimento nel caso di variazione delle dichiarazioni sostitutive e della disponibilità comunicate dal personale volontario ai sensi dell'art. 2.

L'aggiornamento della graduatoria e la sua entrata in vigore successivamente alle variazioni effettuate sarà subordinata all'ultimazione dello scorrimento della graduatoria precedente fino a quando tutto il personale volontario, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di rotazione, abbia effettuato un numero uguale di richiami, salvo i casi di indisponibilità o rinuncia.

La graduatoria e il prospetto riepilogativo dei richiami effettuati dal personale volontario saranno pubblicati semestralmente.

Art. 5

Previa autorizzazione della Direzione Regionale Toscana, nel momento in cui si ravvisi la necessità per il Comando e/o per le sedi distaccate di effettuare un richiamo, il personale volontario sarà tempestivamente convocato telefonicamente in base all'ordine di graduatoria e in base alla disponibilità resa ai sensi dell'art. 2. Pertanto sarà cura dell'interessato indicare un recapito telefonico per essere facilmente contattato in tempi brevi; lo stesso avrà cura inoltre di comunicare eventuali variazioni di numero.

Potranno essere richiamati solo i volontari in regola con i controlli sanitari prescritti dalla normativa vigente e quindi i cui libretti individuali sanitari e di rischio non siano scaduti.

Il richiamo può considerarsi perfezionato solo attraverso l'emanazione e l'avvenuta notifica a mano di specifico provvedimento scritto di richiamo dove saranno resi noti il periodo, le necessità d'impiego (soccorso-servizio giornaliero-piantone etc.) nonché la sede e il turno.

Del richiamo verrà sempre redatta apposita disposizione di servizio.

Art. 6

L'indisponibilità e/o la rinuncia espressa, la mancata rintracciabilità telefonica per qualsiasi motivazione riscontrata dal Comando nelle 24 ore successive alla convocazione, equivalgono a richiamo effettuato con conseguente scorrimento della graduatoria.

Eventuali problemi di ricezione delle telefonate da parte del personale volontario dovranno essere rappresentate per iscritto, in tal caso si procederà alla convocazione tramite P.E.C.; anche in quest'ultimo caso l'interessato dovrà comunicare la propria disponibilità nelle 24 ore successive alla ricezione della posta certificata, altrimenti si considererà rinunciatario.

Dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di richiamo, l'assenza ingiustificata o l'interruzione ingiustificata da richiamo, costituisce una delle ipotesi previste dall'art. 20 dpr 76/2004 che prevede la cancellazione dall'elenco dei Vigili Volontari del Comando.

Art. 7

Il richiamo del personale volontario è deciso e disposto dal Comandante in base alle esigenze e per far fronte a determinate e motivate necessità del Comando.

In casi eccezionali, il Comando si riserva di richiamare in servizio personale idoneo allo svolgimento di particolari mansioni per l'espletamento delle quali si rende necessario il possesso di specifiche abilità o competenze. In tal caso verrà effettuata specifica ricognizione fra tutti i volontari iscritti in graduatoria dandone avviso attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco di Siena.

Art. 8

La cancellazione dall'elenco del personale volontario è regolata dall'art. 20 del D.P.R. n.76/2004 e viene disposta dalla Direzione Centrale Risorse Umane, su proposta del Comando.

Nel caso di assenza ingiustificata ai corsi di formazione, di addestramento, da turni, richiami e da esercitazioni, la proposta di cancellazione verrà avanzata dal Comando all'Ufficio Centrale, previa diffida all'interessato.

La cancellazione è prevista per il raggiungimento dei limiti di età.

I vigili volontari ex ausiliari di leva hanno la possibilità di richiedere, entro 6 mesi dal compimento dei 45 anni di età (che comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario), di essere nuovamente iscritti a domanda nell'elenco, conservando l'anzianità conseguita (art. 6 dpr 76/2004).

Art. 9

Il personale volontario che rifiuta o omette di sottoporsi ai controlli ed agli accertamenti medici previsti dal libretto sanitario presso gli organi preposti, non potrà essere richiamato in servizio e verrà diffidato dal Comando ad eseguire gli accertamenti, con l'avviso che il reiterato comportamento omissivo comporterà l'avvio di un procedimento disciplinare e conseguentemente la cancellazione dell'elenco.

Secondo quanto stabilito dall'Ufficio Sanitario del Dipartimento VV.F. con nota prot. 6617 del 23/05/2011, il personale di sesso femminile, in stato di gravidanza non può essere richiamato in servizio in quanto tale stato costituisce causa di non idoneità temporanea al servizio d'istituto.

In ogni caso tutti i vigili volontari devono comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del proprio stato fisico e di salute.

Art. 10

Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto a svolgere, affiancandosi al personale permanente, l'addestramento professionale periodico secondo le modalità stabilite dal Comando (art. 10 D.P.R. n.76/2004). In mancanza di tale addestramento il volontario non potrà essere richiamato con conseguente scorrimento della graduatoria.

A tal riguardo, i Capi Turno e i Capi Distaccamento dovranno attestare l'effettivo svolgimento di detto addestramento e comunicare gli atti ed eventuali anomalie all'ufficio amministrativo preposto ai richiami.

I Capi Turno e i Capi Distaccamento dovranno segnalare, inoltre, eventuali anomalie circa il comportamento e/o idoneità del personale volontario che si dovessero verificare durante il servizio.

Art. 11

Le norme che disciplinano la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si applicano anche al personale volontario richiamato in servizio. Pertanto i volontari dovranno attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, nonché agli atti e ai provvedimenti emanati al riguardo dal Comando.

Art. 12

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, il servizio prestato durante il richiamo non costituisce alcun rapporto d'impiego con l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 139/2006 al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario per soccorso; pertanto per l'intera durata del richiamo il Vigile Volontario, dovrà essere collocato in aspettativa, senza assegni, dal proprio datore di lavoro.

Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica

Le tessere personali di riconoscimento o le patenti del CNVVF eventualmente in possesso del personale volontario dovranno essere utilizzate solo in caso di effettivo esercizio dell'attività istituzionale e restituite a richiesta del Comando.

Art. 13

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2015 e avrà validità per gli anni successivi fino ad eventuale modifica.

Rimangono validi tutti gli atti, provvedimenti e disposizioni interni già emanati al riguardo secondo le vigenti normative e non in contrasto con il presente regolamento, altrimenti s'intendono abrogate. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, la materia sarà regolata dalle disposizioni già in vigore o che saranno emanate successivamente dalle autorità competenti.

Tale provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dei Vigili del Fuoco di Siena, con effetto di pubblicità legale.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Michele ZAPPIA)